

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – <u>info@leonefell.com</u>

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di **Angelamaria Memoli** (C.F. MMLNLM71C67C361U), nata il 27.03.1971, a Cava de' Tirreni (SA), e residente in via Vittorio Veneto, n. 322, Cava de' Tirreni (SA), CAP 84013, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- La **Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*
- La Commissione Interministeriale Ripam, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- La Commissione esaminatrice del concorso, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- Il **Formez P.A. Centro servizi assistenza**, **studi e formazione per l'Ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero dell'Interno**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- Il **Ministero della Cultura**, nella persona del legale rappresentante pro tempore;
- L'Avvocatura Generale dello Stato, nella persona del legale rappresentante pro tempore;

E NEI CONFRONTI

dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

-del provvedimento del 24 febbraio 2023, pubblicato sul sito *web* dell'amministrazione resistente, con cui la stessa ha reso note la graduatoria dei vincitori e la graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293

(duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare

nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero

della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato» (G.U. - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 104 del 31

dicembre 2021), per il profilo di operatore amministrativo/assistente amministrativo/assistente

amministrativo gestionale (Codice AMM), nella quale l'odierna parte ricorrente risulta collocata,

quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un punteggio complessivo inferiore rispetto

a quello legittimamente spettante, a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i

titoli in suo possesso;

-della graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

l'odierna parte ricorrente non risulta inclusa, a causa della mancata valutazione dei titoli in suo

possesso;

- della graduatoria finale di merito del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella quale

l'odierna parte ricorrente risulta collocata, quale idonea non vincitrice, alla posizione n. 2617, con un

punteggio complessivo inferiore rispetto a quello legittimamente spettante per la mancata

attribuzione di punti ulteriori per i titoli in suo possesso;

-della graduatoria dei vincitori del concorso de quo, nella parte in cui non include l'odierna ricorrente,

a causa della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per i diplomi di laurea in suo possesso;

- del punteggio complessivo (prova + titoli) riportato nella graduatoria finale da parte ricorrente,

pari a 27,25, inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla mancata valutazione del titolo

di laurea;

- del punteggio numerico, pari a 1,5 punti, assegnato a parte ricorrente per i titoli dalla stessa

dichiarata in sede di domanda di partecipazione, viziato dalla mancata attribuzione di almeno +1

punti per il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza e +1 punti per la ulteriore laurea

triennale in scienze dell'amministrazione, per un totale di +2 punti (da ridurre a +1,5 ai fini del

rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando);

-dell'esito della prova scritta del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un

contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», sostenuta da parte ricorrente, nella

parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa

della presenza di un quesito errato;

- del punteggio numerico pari a 25,75 assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto

viziato dalla erronea somministrazione del quesito n. 24;

- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare

riferimento al quesito n. 24 del correttore e del foglio risposte;

- dei verbali/atti della Commissione con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da

somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con

particolare riferimento al quesito n. 24 del questionario di parte ricorrente;

- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;

- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;

- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta,

nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;

- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del

concorso de quo;

-ove occorra e per quanto di interesse, dell'art. 7 del bando di concorso, nella misura in cui dovesse

interpretarsi lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;

- del verbale n. 15 del 5 ottobre 2022 con cui l'Amministrazione ha stabilito i criteri per la valutazione

dei titoli di studio dei candidati, con particolare riferimento ai diplomi di laurea;

- del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli in possesso dei

candidati e di attribuzione del punteggio, con particolare riguardo alla valutazione dei diplomi di

laurea;

-del bando del concorso *de quo*, ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi di parte ricorrente;

-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi

dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna parte ricorrente di essere

inclusa nella graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di

un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo

indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei

ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero

dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato», per il profilo AMM, nella

posizione e con il punteggio legittimamente spettante, previa rettifica in aumento del punteggio per

i titoli in suo possesso, nonché per il quesito errato, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio

legittimamente spettanti, nella graduatoria dei vincitori del concorso de quo;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un

provvedimento che disponga la rettifica del punteggio per titoli e per la prova scritta, conseguito da

parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della

relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria dei vincitori del concorso de quo.

Si premette in

FATTO

1.-Con bando pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, IV serie speciale "Concorsi ed esami", n. 104 del 31

dicembre 2021, la Commissione RIPAM ha reso noto il «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il

reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non

dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro

retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato».

2.– Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle

seguenti fasi concorsuali:

i) una prova selettiva scritta, distinta per codici di concorso;

ii) valutazione dei titoli;

Ebbene, l'odierna parte ricorrente è stata convocata per lo svolgimento della prova scritta del

concorso, per il superamento della quale la lex specialis ha richiesto l'ottenimento di una valutazione

minima pari a **ventuno/trentesimi** (cfr. art. 6 del bando).

Tale prova è consistita, per quanto di interesse, nella risoluzione di 40 quesiti a risposta multipla, da

risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti, articolato, per il profilo di

interesse, come segue:

"a) una parte composta da n. 25 (venticinque) quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle

seguenti materie: Elementi di diritto amministrativo; Elementi di diritto penale con riguardo ai reati contro la

pubblica amministrazione; Elementi di contabilità di Stato e degli enti pubblici; Elementi di diritto dell'Unione

europea; Norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, doveri

e diritti dei pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari; Uso delle apparecchiature e

delle applicazioni informatiche più diffuse; Conoscenza della lingua inglese.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

b) una parte composta da n. 7 (sette) quesiti volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento

critico-verbale.

A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

c) una parte composta da n. 8 (otto) quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali

ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. [...]

A ciascuna risposta è attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti."

3. Ebbene, una volta pubblicati gli esiti sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti, parte

ricorrente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a 25,75, viziato dalla presenza di un

quesito palesemente erroneo e/o fuorviante, <u>come peraltro già rilevato da Codesto Ecc.mo TAR</u> <u>adito in recentissime pronunce.</u>

Ci si riferisce, in particolare, al **quesito n. 24**, che si riporta integralmente:

24 What's a synonym of the adjective "honest"?

Utruthfull.

Memorable.

Proper.

Come si dirà, la somministrazione del summenzionato quesito ha certamente compromesso il punteggio finale della prova di parte ricorrente, che, a causa di tale illegittimità, ha ottenuto un punteggio totale di **27,25 punti**, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante, che le è valsa l'esclusione dal novero dei candidati vincitori del concorso *de quo*.

4. Per quanto concerne, poi, la valutazione dei titoli di studio, per quanto di nostro interesse, parte resistente ai sensi dell'art. 7, comma 3, della *lex specialis*, ha previsto i seguenti punteggi:

- 3. Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:
- 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;
 - 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
 - 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;
 - 1 punto per ogni dottorato di ricerca;
 - 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione.

In vero, il **24 febbraio u.s.**, sono state rese note sul sito dell'amministrazione le graduatorie dei candidati idonei e vincitori del concorso *de quo*.

A questo punto, si ribadisce, l'odierna ricorrente ha appurato di aver conseguito <u>27,25 punti</u> <u>complessivi</u>, ripartiti rispettivamente in:

- 25,75 punteggio per la prova scritta;
- 1,5 punto per i titoli in suo possesso;

Così parte ricorrente ha appreso di essere stata collocata, quale idonea non vincitrice, nella posizione n. 2617.

5. – Ciò è dipeso, oltre che dalla presenza del quesito errato citato all'interno del suo questionario prova, dalla mancata attribuzione di almeno +2 punti ulteriori (da ridurre a 1,5 punti, ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibile ai titoli, previsto dall'art. 7, comma 3, del bando) per il diploma di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza e della laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici in suo possesso al momento della pubblicazione del bando di concorso.

Infatti, come anticipato, per il diploma di laurea a ciclo unico in Giurisprudenza (quindi un titolo

di laurea equipollente alla laurea triennale più quella specialistica ovvero alla laurea magistrale),

l'amministrazione ha deciso di assegnare solo 1 punto. Ciò è dipeso dalla illegittima previsione

contenuta nel bando di concorso.

6. – Ed infatti con bando di concorso, all'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha deciso di assegnare

1 punto "per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" adottando, quindi, un

modus operandi del tutto arbitrario e discriminatorio nei confronti di coloro che posseggono una

laurea superiore alla laurea triennale.

7. - Ove ciò non bastasse, l'odierna parte ricorrente è risultata ulteriormente lesa dalla stessa

disposizione della lex specialis, che non prevede l'assegnazione di alcun punteggio ulteriore in caso

di seconda laurea.

Ed, invero, come sopra specificato parte ricorrente non possiede, solo ed unicamente, una laurea

magistrale in Giurisprudenza (come vorrebbe, invece, far desumere la procedente), bensì, al

contrario, la Dott.ssa Memoli possiede anche un diploma di laurea triennale in Scienze dei

Servizi Giuridici, correttamente dichiarato in sede di domanda di partecipazione, al quale,

tuttavia, non è stato assegnato alcun punteggio.

8. – Al fine di verificare la regolarità del punteggio attribuito per i titoli in suo possesso e per la prova

scritta sostenuta, in vista della tutela amministrativa e giurisdizionale dei propri interessi legittimi,

parte ricorrente ha ritualmente notificato, per il tramite degli scriventi, apposita istanza di accesso

agli atti.

Precisamente, ha richiesto all'Amministrazione l'ostensione dei verbali attinenti la valutazione dei

titoli e lo svolgimento della prova scritta, nonché le generalità dei soggetti potenzialmente

controinteressati.

L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dalla

resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti

richiesti.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e

provvedimenti indicati in epigrafe per il seguente motivo di:

DIRITTO

I. ERRONEITÀ DELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 24 DEL QUESTIONARIO DELLA PROVA SCRITTA

DI PARTE RICORRENTE E DELLA CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO - VIOLAZIONE DEGLI

ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA,

ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI

IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione dei capaci e dei meritevoli,

deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile

che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e

inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

La formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti, unita all'individuazione di una

e una sola risposta esatta tra tutte le alternative proposte, costituisce uno specifico onere per

l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 34

della Carta costituzionale, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio

meritocratico.

Deve osservarsi, infatti, che i quesiti a scelta multipla richiedono la misurazione di ragionamenti di

una certa complessità e, per la stessa ragione, rimandano a diversi possibili percorsi di soluzione.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia una e una sola risposta corretta.

Non può ovviamente considerarsi legittima l'opzione per cui le risposte considerate corrette siano,

in realtà, quelle meno scorrette delle altre, in base a margini di probabilità ipotetici e indefinibili.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o

ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente

falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta pubblicata la graduatoria degli idonei e dei vincitori, parte ricorrente ha appurato

che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito manifestamente erroneo

e/o fuorviante.

Il quesito in esame, il n. 18, è così formulato:

24 What's a synonym of the adjective "honest"?

☐ truthfull.

☐ Memorable.

□ Proper.

0/0.75

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la A). L'odierna ricorrente, invece, non ha flaggato

alcuna opzione di risposta, a causa della formulazione assolutamente ambigua e fuorviante del

quesito.

Ed invero, proprio in merito al quesito odiernamente censurato, appare opportuno segnalare in

questa sede che Codesto Ecc.mo TAR adito, con sentenza del 14 novembre 2022, n. 14940,

conformemente all'orientamento della Sezione (cfr. Sent. n. 14328/2022), ha osservato che "la

risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un

errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due

"l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che,

secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di

appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre

l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della

domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da

ultimo, Cons. Stato, 1º agosto 2022, n. 6756). Ebbene, nel caso di specie, emerge ictu oculi l'erroneità

della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un

ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.

La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti

ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o

l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente

- corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e

inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica

amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente

sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022,

cit.)." (TAR Lazio, sent. n. 14940/2022).

Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, il Giudice ha ordinato all'Amministrazione di

"provvedere sulla posizione della ricorrente, per evitare che quest'ultima possa essere pregiudicata

dall'agire illegittimo dell'Amministrazione; e ciò mediante una serie di possibili correttivi che

rientrano nell'alveo delle proprie valutazioni discrezionali (a mero titolo di esempio: annullare il

quesito in contestazione e di conseguenza rimodulare il punteggio o attribuire il punteggio invocato

dalla ricorrente come se anche la risposta da quest'ultima fornita fosse corretta)." (TAR Lazio, sent.

n. 14940/2022).

È chiaro, pertanto, l'illegittimo operato della procedente nel caso di specie, che ha comportato, per

l'odierna ricorrente, l'attribuzione di un punteggio illegittimo, in quanto inferiore a quello

legittimamente spettante proprio a causa della presenza del quesito odiernamente censurato.

Notoriamente, infatti, il vocabolo "truthfull" non trova riscontro nella lingua inglese: da ciò ne

deriva, pertanto, l'assoluta erroneità del quesito n. 24, posto che l'odierna ricorrente non avrebbe

mai potuto selezionare la risposta A) (considerata corretta dall'Amministrazione), né tantomeno

le altre opzioni di risposta, parimenti sbagliate; invece i quesiti somministrati durante le pubbliche

selezioni, specie se a risposta multipla, devono caratterizzarsi dalla coerenza del contenuto e della

relativa opzione di risposta, che dovrebbe desumersi con univocità dalla formulazione del contesto

cui fa riferimento la domanda!

Ed invero, la procedente avrebbe dovuto, più correttamente, formulare il quesito, fornendo tre

opzioni di risposta, di cui una incontrovertibilmente corretta.

Così non è stato.

A confermare quanto esposto, l'Ecc.mo Consiglio di Stato che, in materia di quesiti a risposta

multipla, ha ribadito che «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per

l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a

sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons.

Stato, 1° agosto 2022, n. 6756).

L'erronea formulazione del quesito odiernamente censurato (che non avrebbe dovuto presentare

alcun margine di ambiguità, penalizzando viceversa i concorrenti) non solo ha pregiudicato il

punteggio dell'odierna parte ricorrente, che comunque ha proficuamente superato la prova

scritta, ma non le ha consentito di collocarsi nella posizione legittimamente spettante nella

graduatoria finale di merito.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, che hanno ottenuto un punteggio

corretto per i quesiti cui hanno dato una risposta esatta, si rende necessario assegnare alla

ricorrente il punteggio pieno per il quesito contestato, pari a 0,75 punti, e procedere, dunque, al

ricalcolo del punteggio conseguito alla prova scritta (pari a 25,75 anziché 26,5) non essendo stata

posta nelle condizioni di fornire la risposta corretta al quesito in esame, stante l'ambigua

formulazione dello stesso.

Nel caso contrario, si determinerebbero effetti certamente distorsivi sia nei confronti del candidato,

sia della stessa Amministrazione, la quale mancherebbe la possibilità di valutare la candidata su più

materie e argomenti attinenti al profilo, depotenziando così la finalità della selezione, e cioè la ricerca

dei migliori.

La candidata, invece, subirebbe incolpevolmente un modus procedendi del tutto arbitrario,

disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel

suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Infatti, in casi relativi a domande fuorvianti e/o errate, anche codesto Ecc.mo TAR ha accolto le

doglianze proposte da un ricorrente, precisando che « nelle prove concorsuali articolate su quesiti

a risposta multipla, come nel caso di specie, se non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine

alla valutazione delle risposte date alle singole domande, deve comunque prevedersi con certezza

una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione,

onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della "par condicio"

desumibile anche dall'art. 97 Cost., favorendo coloro che non abbiano visto assegnato loro il quesito

ambiguo (Consiglio Stato, Sez. V, 17.6.15, n. 3060; TAR Campania - Na, Sez. IV, 5.2.20, n. 560). Se vi

è ambiguità e incertezza in tal senso, come nel caso di specie, non può che considerarsi corretta

anche la risposta fornita dal candidato che sia conforme all'impostazione della domanda.» (TAR

Lazio, sez. III, Sent. n. 11820 del 3 novembre 2021).

In particolare, «laddove la prova scritta sia articolata su risposte multiple, contenenti soluzioni

simili, da fornire ad altrettanti quesiti somministrati ai candidati, lo scopo di essa consiste nel

valutare il pieno discernimento dei partecipanti; nondimeno, la formulazione del quesito deve

contemplare la presenza di una sola risposta «oggettivamente» esatta, dovendosi ritenere legittima

esclusivamente la prova condotta alla stregua di un quiz a risposta multipla che conduca ad una

risposta univoca ovvero che contempli, tra le risposte da scegliere, quella indubitabilmente esatta

(cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 5 ottobre 2020, n. 5820).

Ciò posto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la

somministrazione del quesito sopra meglio specificato e, per quanto di interesse, il punteggio

attribuito all'odierna parte ricorrente in esito alla prova scritta.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 3 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE

DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA,

ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA- VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI

IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO -

DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da <u>ledere il principio di</u>

uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e

buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue

aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere collocata nella posizione

legittimamente spettante nella graduatoria di merito del concorso de quo.

Ciò è dipeso dalla mancata attribuzione di **+2 punti ulteriori** (da ridurre a 1,5 punti) per il titolo di

studio in suo possesso.

Procedendo con ordine, l'art. 7 del bando di concorso in oggetto, rubricato "Valutazione dei titoli e

stesura delle graduatorie finali di merito", ha previsto l'attribuzione di un punteggio massimo di 3

punti, sulla base dei seguenti criteri:

"1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;

• 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;

• 0,5 punti per ogni master universitario di secondo livello;

• 1 punto per ogni dottorato di ricerca;

• 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione"

Pertanto, si ribadisce che la *lex specialis* ha previsto l'attribuzione di **1 punto** a tutti coloro che, come

nel caso di specie, sono in possesso di un titolo di laurea a ciclo unico e, quindi, logicamente

superiore al diploma di laurea triennale.

Sulla base di tale assunto, l'Amministrazione, nel caso di specie, ha considerato la laurea ciclo

unico in giurisprudenza come titolo equipollente ad una laurea triennale, attribuendo alla stessa

unicamente il punteggio complessivo pari ad 1 punto.

Ciò per diretta applicazione della menzionata previsione del bando, che in questa sede si

contesta, la quale non differenzia, erroneamente, i due titoli di studio in esame, non assegnando

alcun punteggio ulteriore ai titoli, come quello posseduto dall'odierna parte ricorrente, superiori

al titolo di laurea triennale.

L'odierna ricorrente, invero, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha regolarmente dichiarato anche il possesso di un ulteriore titolo di laurea triennale:

Laurea, Diploma di laurea (DL), Laurea specialistica (LS), Laurea magistrale (LM)

Titolo di studio:

Laurea triennale - L-14 Scienze dei servizi giuridici (DM 270/04)

Data di conseguimento:

18 giugno 2012

Luogo di conseguimento:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, ROMA

Voto conseguito:

84/110

Titolo di studio:

Laurea magistrale - LMG/01 Giurisprudenza

Data di conseguimento:

25 giugno 2020

Luogo di conseguimento:

UNIPEGASO, NAPOLI

Voto conseguito:

95/110

Sorprendentemente, sulla base dell'art. 7, comma 3, l'Amministrazione ha assegnato solo 1 punto a tutti coloro che siano in possesso di 3 titoli di studio, come nel caso dell'odierna ricorrente:

- laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza: della durata complessiva di 5 anni;
- laurea triennale in scienze dei servizi giuridici.

Pertanto, ai fini della valutazione dei titoli di studio, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro i quali abbiano, invece, dichiarato in sede di domanda di partecipazione il possesso del solo diploma di laurea triennale, <u>pur trattandosi di titoli accademici e piani di studio totalmente diversi!</u>

La Commissione, evidentemente, ha ritenuto che tale titolo superiore non dovesse esser oggetto di valutazione anche come titolo ulteriore, agendo in un modo del tutto arbitrario e in aperto contrasto con le norme e i principi indicati in rubrica, violando, peraltro, le stesse disposizioni del bando di concorso, dalla cui complessiva lettura è certamente possibile trarre l'indicazione della chiara volontà di valorizzare in maniera **distinta** il possesso del titolo minimo richiesto per l'accesso

(diploma di istruzione secondaria di II grado) ed il possesso dei titoli che, rispetto a quest'ultimo,

costituiscano un quid pluris.

Alla luce di quanto fin qui considerato, la decisione dell'Amministrazione di attribuire solamente 1

punto a chi, oltre alla laurea triennale, abbia conseguito anche il titolo specialistico, risulta

gravemente iniqua, dato che sminuisce fortemente, in assenza di alcun criterio meritocratico, un

percorso di studi, quale quello relativo al corso di laurea in Giurisprudenza che deve poter essere

differenziato rispetto ai percorsi di laurea triennale.

Sicché, diviene del pari evidente, come ampiamente ribadito, che il bando avrebbe dovuto prevedere

l'attribuzione di un punteggio fisso per il diploma di laurea triennale (pari a 1 punto), ed un

punteggio ulteriore per l'eventuale possesso di un titolo universitario superiore.

In sintesi, è del tutto logico che il possesso della Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

(di durata quinquennale ed idonea ad assicurare una formazione di livello "avanzato" per l'esercizio

di professioni regolamentate e attività di elevata qualificazione), doveva e deve poter comportare

l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, come titolo superiore, e quindi ulteriore rispetto a quello

previsto per la laurea triennale.

Invece, l'odierna ricorrente si è vista illegittimamente attribuire solamente 1 punto per il possesso di

ben due diplomi di laurea, alla stregua di chi, invece, ha conseguito un solo titolo di studio (e,

peraltro, della durata complessiva inferiore di tre anni).

Peraltro, la contraddittorietà dell'operato amministrativo, nel caso di specie, è quanto più

lampante laddove si osservi che la ricorrente è in possesso di ben due titoli di studio, uno di

durata triennale (Laurea in Scienze dei servizi giuridici) e uno relativo alla laurea magistrale a

ciclo unico in Giurisprudenza, della durata complessiva di 5 anni.

La stessa, quindi, avrebbe diritto non già all'attribuzione di un punteggio pari a 1,5 punti per i

titoli in suo possesso, bensì a un punteggio complessivo pari a 3 punti, così calcolati:

-0,5 per i due master di I livello dichiarati dalla ricorrente;

-1 punto per la laurea triennale;

-1,5 punti per la laurea magistrale in giurisprudenza (il cui punteggio attribuibile sarebbe pari a

+2 punti, da ridurre a 1,5 punti ai fini del rispetto del tetto massimo di 3 punti attribuibili per i

titoli, ex art. 7 della lex specialis)

Ciò in quanto il diploma di laurea in giurisprudenza deve essere necessariamente considerato diversamente, rispetto a un titolo accademico scaturente da un percorso di durata triennale.

L'errore dell'amministrazione, quindi, in questo caso è duplice: da un lato, infatti, ha errato la procedente nell'omettere di valutare il secondo titolo di studio dichiarato dall'odierna ricorrente (per il quale le sarebbe spettata, pertanto, l'attribuzione di +1 punto); dall'altro lato, poi, ha arbitrariamente deciso di equiparare i due percorsi di laurea (della durata, rispettivamente, di 3 anni e 5 anni), con l'attribuzione del medesimo punteggio, in spregio a quanto previsto dalla normativa nazionale e, successivamente, specificato e chiarito dal consolidato orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia.

Tale questione non è nuova al giudice amministrativo.

Ed infatti, Codesto Ecc.mo TAR, si è già espresso recentemente, con sentenza del 12 gennaio u.s., sulla medesima questione, facendo proprio l'orientamento secondo il quale «deve trovare accoglimento la censura afferente il mancato riconoscimento di due punti per la laurea magistrale, trattandosi di titolo in merito al quale la Sezione, sebbene in sede di delibazione cautelare (ordinanza n. 1739 del 14 febbraio 2022), ha rilevato che "nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate" (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021)"» (TAR Lazio, sede di Roma, Sez. IV, Sent. N. 544/2023).

A ciò si aggiunga, poi, che l'arbitrarietà dell'operato amministrativo risulta ancor più evidente in virtù del fatto che la procedente ha, correttamente, deciso di attribuire un punteggio differenziato per quanto concerne i titoli *post-lauream*, sulla base dei criteri di seguito riportati:

```
0,25 punti per ogni master universitario di primo livello;
```

^{0,5} punti per ogni master universitario di secondo livello;

¹ punto per ogni dottorato di ricerca;

^{0,75} punti per ogni diploma di specializzazione.

Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art.

Ebbene, se l'Amministrazione ha correttamente differenziato i percorsi di studio relativi ai titoli

accademici post-lauream, attribuendo un punteggio differente sulla base, evidentemente, della

diversa durata temporale del percorso, del numero di crediti conseguiti e, in generale, della

peculiarità di ciascun titolo, non si comprende la ragione per cui, invece, i diplomi di laurea

vengono arbitrariamente equiparati tra loro, nonostante le macroscopiche differenze

intercorrenti tra un diploma di laurea triennale e un titolo di laurea magistrale (peraltro di durata

quinquennale).

Appare del tutto illogico, infatti, equiparare dei percorsi di laurea che presentano delle

caratteristiche intrinsecamente differenti, così come per i titoli accademici post-lauream, pur senza

prevedere, però, una graduazione del punteggio attribuibile agli stessi.

Viceversa, la procedente avrebbe dovuto attribuire 1 punto per il possesso del diploma di laurea

triennale, e almeno +2 punti a tutti coloro i quali, invece, risultino in possesso di una laurea

vecchio ordinamento/magistrale/ciclo unico: per chi, invece, come nel caso dell'odierna

ricorrente, sia in possesso di ben 3 titoli di studio, l'amministrazione avrebbe dovuto attribuire

un punteggio totale di 3 punti (+1 punto per la laurea triennale + 2 punti per la laurea vecchio

ordinamento/magistrale/ciclo unico, da ridurre a 1,5), differenziando in tal modo, in maniera equa

e congrua, i percorsi di studio differenti effettuati di ciascun candidato.

Pertanto, l'omessa valutazione del titolo di studio superiore dichiarato dall'odierna ricorrente

costituisce una grave e seria violazione dei principi che presidiano l'operato amministrativo: ed

invero, l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti

interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione dei principi destinati a sovraintendere al

regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di

trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione

dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania - Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012),

mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la

professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta

costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle

capacità professionali degli aspiranti.

Peraltro, il Consiglio di Stato, chiamato ad affrontare una questione per certi aspetti analoga alla

presente, ha sancito il principio della « prevalenza della natura sostanziale in presenza di titoli

riconosciuti assimilabili e/o equivalenti a titoli espressamente previsti dal bando di concorso » (cfr.

Consiglio di Stato, sez. VI, 23 aprile 2009 n. 2515, Sezione VI, sentenza 26 luglio 2017 n. 3695).

La bontà di quanto esposto trova conferma nelle recenti pronunce del Consiglio di Stato che, infatti,

ha chiarito più volte che « La stessa normativa di settore prescinde dalla denominazione formale

dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi » (Cons. di Stato, Sez. III,

9 febbraio 2022, n. 932).

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

III. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

L'odierna ricorrente, come si può evincere anche dai documenti agli atti, ha conseguito il titolo di

laurea triennale – 14 – in Scienze dei Servizi Giuridici (DM 270/04) e, successivamente, la Laurea

magistrale a ciclo in Giurisprudenza (LMG-01)

Dunque, vista l'attuale collocazione alla posizione n. 2617, dovuta a causa delle gravi ed evidenti

illegittimità presenti nel caso di specie, la stessa è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente

irragionevole ed immotivata, di un punteggio complessivo, pari a 27,25, inferiore a quello

legittimamente spettante: ciò sia per l'errata valutazione dei titoli dell'odierna ricorrente, sia per

la presenza nel questionario della prova scritta di una domanda ambigua/fuorviante.

Ciò ha determinato una lesione che le è valsa l'illegittima esclusione dal novero dei candidati

vincitori nella graduatoria finale di merito.

Di fatti, esaminando distintamente i due piani, si osserva quanto segue:

• Con specifico riguardo alla valutazione dei titoli, la ricorrente ha diritto al riconoscimento

di + 1,5 punti per i titoli in suo possesso, con conseguente riconoscimento di 3 punti per

titoli, e complessivi 28,75 punti e collocazione tra le posizioni nn. 754 e 774.

• Con specifico riguardo sia alla valutazione dei titoli, sia al quesito contestato, dovrebbero

essere assegnati alla ricorrente +1,50 punti per titoli in suo possesso e +0,75 punti per il

quesito contestato, con conseguente riconoscimento del punteggio complessivo di 29,5 e

collocazione tra le posizioni nn. 334 e 335.

In entrambi i casi, si evidenza come la stessa risulterebbe inclusa nella graduatoria dei vincitori,

e avrebbe, per tanto, diritto ad essere destinata a una sede lavorativa alla stessa più congeniale.

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata attribuzione degli

ulteriori 2,25 punti per i titoli di laurea in suo possesso e per il quesito errato, affinché venga

disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei vincitori del concorso *de quo*.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del

gravame. Ugualmente evidenti sono le ragioni di gravità e urgenza su cui si fonda la richiesta

cautelare, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del

punteggio complessivo a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta collocazione alla

2617° posizione nella graduatoria di merito del concorso, di talché la stessa non potrà partecipare

alla procedura di assegnazione delle sedi, di prossima apertura, ed ambire quindi ad una sede

lavorativa a lei più congeniale, concretizzandosi un danno personale oggettivamente irreparabile,

in considerazione dei molteplici aspetti negativi che tale circostanza inevitabilmente comporta

anche sotto il profilo esistenziale (c.d. effetto sliding doors).

La graduatoria di merito del concorso de quo è stata pubblicata il 24 febbraio u.s., pertanto a breve

si aprirà la procedura di scelta della sede: parte ricorrente, non essendo inclusa nel novero dei

vincitori del concorso a causa dell'illegittimo operato dell'Amministrazione, non potrà essere

dichiarata vincitrice del concorso e, quindi, non potrà essere assegnata alla sede a lei più congeniale

a causa della posizione in cui è allo stato attuale collocata.

Pertanto, solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe all'amministrazione di includere

l'odierna parte ricorrente nella posizione legittimamente spettante, evitando ulteriori oneri ed

aggravi.

La procedura prosegue il suo corso, dunque, e posto che l'odierna ricorrente ha, in verità, pieno

diritto di essere dichiarata vincitrice del concorso ed essere assegnata alla sede lavorativa

legittimamente spettante, previa rettifica del punteggio erroneamente assegnatole per la prova

scritta e per i titoli in suo possesso, la tutela cautelare si rende inevitabilmente necessaria per

apprestare tempestivo rimedio all'errore in cui è evidentemente incorsa l'Amministrazione.

Ove non accolta la presente istanza cautelare e consentito a parte ricorrente di aver rettificato il

punteggio conseguito, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata:

rischierebbe infatti di rimanere, del tutto irragionevolmente, collocata in una posizione non legittima

e, quindi, di non poter essere dichiarata vincitrice del concorso.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la

fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi,

la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, e il ricorso si profilerebbe, in altri

termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei

soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla **notifica**

per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione

resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte

ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza.

In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la

conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- in via istruttoria: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle

persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la

notificazione del ricorso per pubblici proclami;

-in via cautelare: sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in

epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio

ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta e per i titoli dichiarati, con conseguente rettifica in

aumento del punteggio complessivo dalla stessa riportato nella graduatoria finale (pari a 27,25

anziché 29,5) e relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nella graduatoria dei

vincitori del concorso;

- <u>nel merito</u>: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando

all'Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio per il quesito errato e per i titoli,

assegnato a parte ricorrente (+ 2,25 punti per la laurea magistrale in Giurisprudenza in suo possesso

ed alla laurea triennale), con conseguente rettifica in aumento del punteggio complessivo dalla

stessa riportato nella graduatoria finale del concorso (29,5 anziché 27,25) e relativa inclusione nella

posizione legittimamente spettante tra i candidati vincitori del concorso;

- nel merito e in subordine: condannare le Amministrazioni intimate al risarcimento dei danni patiti

e patendi comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima

collocazione nella graduatoria di merito e conseguentemente di essere stata esclusa dalla

assegnazione della sede lavorativa spettante.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari

ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali che si dichiarano distrattari.

Palermo - Roma, 31 marzo 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell